

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Denominata "UN SORRISO SPECIALE"

L'anno 2016 il mese di APRILE il giorno 11 in CAMPAGNOLA DI BRUGINE (Padova), presso la sede sociale in via MONTA RUA, 17 presenti i signori:

1. VAROTTO LORELLA nato a PADOVA () il 07/09/1976
e residente a CAMPAGNOLA DI BRUGINE (PD) cap 35020 in Via
MONTA RUA, 17 - CF (VRTL126P47G224G)
2. BOLDRIN ISABEL nato a DOLO (NE) il 12/11/1986
e residente a DOLO (VE) cap 36031 in Via
SEGOLO, 38 - CF (BLD5BL86552D325P)
3. FEDERRO REBECCA nato a PADOVA (PD) il 04/08/1974
e residente a PADOVA (PD) cap 35129 in Via
BALUZZI, 14 - CF (FETRCC74M44G224Y)
4. PIVA DANIELA nato a CANDIANA (PD) il 04/08/1963
e residente a PIOVE DI SACCO (PD) cap 35028 in Via
FLU DARISI, 13 - CF (PVIDNL63M44B589N)
5. TOGARIN ALESSIA nato a DOLO (VE) il 10/01/1970
e residente a CAMPAGNOLA (VE) cap 36010 in Via
TOGUATTI, 24 - CF (FGR1SS70A50D325N)

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi della L.383/2000, tra i Signori di cui sopra l'Associazione di promozione sociale denominata **"UN SORRISO SPECIALE"**

ART. 2 L'associazione ha sede in: CAMPAGNOLA DI BRUGINE - PD - Via
MONTA RUA, 17

ART.3 L'associazione ha come scopo di:

- offrire servizi di sostegno ed informazione circa le possibilità offerte dal territorio in materia socio-sanitaria; dare supporto al cittadino sulla logistica ed i servizi presenti, in particolare, all'interno del presidio ospedaliero di Piove di Sacco;
- costituire un punto di riferimento per i servizi sociali della saccisica segnalando loro le famiglie dei pazienti diversamente abili con particolari necessità psico-fisiche o comunque necessitanti di supporto da parte dei servizi stessi;
- promuovere campagne di sensibilizzazione relativamente alle necessità ed ai bisogni dei bambini diversamente abili e delle loro famiglie costrette ad affrontare un impegnativo percorso terapeutico fin dalla nascita del bambino;

- svolgere attività divulgativa, anche in ambito universitario, mediante convegni e/o momenti di studio rispetto alle problematiche socio-sanitarie che investono la popolazione ed in particolare i bambini nati con determinate disabilità.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:

_____ COINCIDENTE CON I SOCI FONDATORI

A presidente viene eletto/a il Signore/la Signora VAROTTO LORELLA.

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 30/04/2017

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati, steso su 05 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti
Sig. Varotto Lorella
Sig. [firma]
Sig. [firma]
Sig. [firma]
Sig. [firma]



3033
200,00

9-206 C-506



REGIONE DEL VENETO

SCHEMA STATUTO PER
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

<< UN SORRISO SPECIALE >>

con sede in via / piazza MONTE RUA 17, nel Comune di CAMPAGNOLA DI BRUGINE
- PD -

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a. offrire servizi di sostegno ed informazione circa le possibilità offerte dal territorio in materia socio-sanitaria; dare supporto al cittadino sulla logistica ed i servizi presenti, in particolare, all'interno del presidio ospedaliero di Piove di Sacco;
 - b. costituire un punto di riferimento per i servizi sociali della saccisica segnalando loro le famiglie dei pazienti diversamente abili con particolari necessità psico-fisiche o comunque necessitanti di supporto da parte dei servizi stessi;
 - c. promuovere campagne di sensibilizzazione relativamente alle necessità ed ai bisogni dei bambini diversamente abili e delle loro famiglie costrette ad affrontare un impegnativo percorso terapeutico fin dalla nascita del bambino;
 - d. svolgere attività divulgativa, anche in ambito universitario, mediante convegni e/o momenti di studio rispetto alle problematiche socio-sanitarie che investono la popolazione ed in particolare i bambini nati con determinate disabilità.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
 - ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

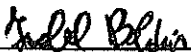
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

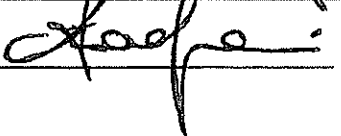
Firmate:

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 



23